

Lavoro. Il ministero estende in edilizia il criterio di calcolo dei periodi di cassa integrazione

Cig a giorni anche per maltempo

La somma delle giornate fruite deve essere rapportata a settimana

Maria Rosa Gheido

La cassa integrazione ordinaria si applicherà anche al settore edile, a causa di eventi meteorologici, con il sistema di calcolo a "contatore" dei giorni di sospensione per determinare le settimane integrabili.

Con la risposta all'interpello avanzato congiuntamente dall'Ance e dai sindacati dei lavoratori edili, il ministero del Lavoro ha ritenuto di poter superare le differenziazioni esistenti tra i motivi per la richiesta della cassa integrazione ordinaria, considerato che già l'Inps, con la circolare 116/2009, ha ritenuto applicabili, anche in edilizia, le modalità di calcolo dei limiti temporali (previsti all'articolo 6 della legge 164/1975). Ma solo per i casi di riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro, a riduzione di commesse o di ordini da parte di enti

appaltanti o committenti, con conseguente generalizzata "crisi aziendale" e contrazione del ciclo produttivo.

Il Ministero ha riconosciuto che anche in edilizia e indipendentemente dalle cause di sospensione, i limiti massimi integrabili possano essere computati conteggiando le singole giornate di sospensione del lavoro e considerando come fruita una settimana solo quando la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni (o cinque in caso di settimana corta).

Un'ulteriore apertura a favore del settore edile riguarda la possibilità di proroga trascorse le prime 13 settimane. Secondo l'interpello, anche in edilizia può essere applicato il principio in base al quale, per la concessione delle proroghe trimestrali alle imprese industriali non è necessaria la ripresa dell'attività lavorativa tra una richiesta e l'al-

tra, come chiarito dall'Inps con messaggio 6990 del 2009.

È pur vero che l'articolo 1 della legge 427/1995 stabilisce che in edilizia l'integrazione salariale è corrisposta fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente, «nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro», per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 mesi. Altrettanto vero, però, che per l'articolo 1 della legge 77/1963 agli operai dipendenti dalle aziende operanti nell'edilizia che - per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori - sono costretti a sospendere il lavoro o a lavorare ad orario ridotto, l'integrazione salariale è dovuta per le ore di lavoro non prestate comprese tra 0 e 40 ore settimanali.

Il permanere di una diversa procedura per le proroghe sarebbe, pertanto, inspiegabilmente

penalizzante per le imprese edili, alle quali viene estesa la più recente interpretazione della legge 164/75 sulla possibilità di proroga della cigo, entro i 12 mesi, senza che vi sia stata una seppur parziale ripresa.

Rimane, invece, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 della legge 164/1975. Ovvero, che tra la fine di un periodo ininterrotto di 52 settimane ed una nuova richiesta di cigo, devono intercorrere 52 settimane di effettiva ripresa lavorativa.

Per quanto riguarda il computo delle settimane, le imprese edili che hanno fruito, nel periodo considerato, solo di alcune giornate di sospensione dovranno comunicare all'Inps le settimane effettivamente usufruite sommando i singoli giorni e dividendo per cinque o sei (a seconda che effettuino o meno la settimana corta). In tal modo, l'Istituto potrà tenerne conto nel calcolo delle 52 settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'APERTURA

Come accade nelle imprese industriali diventa possibile la proroga trimestrale anche senza ripresa dell'attività tra una richiesta e l'altra

Le indicazioni

La proroga dei termini

■ Dopo le prime 13 settimane di sospensione totale d'attività ("a zero ore"), la cigo può essere prorogata per periodi trimestrali, e fino a un massimo di 12 mesi, solo in caso di ridotta ripresa dell'attività lavorativa. In caso di intemperie (o cause gravi non imputabili al datore) l'integrazione salariale è dovuta per le ore di lavoro non prestate tra 0 e 40 ore settimanali.

Il computo

■ Le imprese edili che hanno fruito solo di alcune giornate di sospensione dovranno comunicare all'Inps le settimane effettivamente usufruite sommando i singoli giorni e dividendo per 6 o 5 (in caso di settimana corta).

